

Regolamento per interventi economici a sostegno della residenzialità degli adulti, dei disabili e degli anziani

24 GIU. 22

Comune di Lierna





Regolamento per interventi economici a sostegno della residenzialità degli adulti, dei disabili e degli anziani

Il "**Regolamento**" è stato approvato dal consiglio comunale con delibera n. 14 del 28 aprile 2022.

Il **24 giugno 2022** si è proceduto ad un coordinamento formale del testo da parte della segreteria comunale (*Sofia Menghi, Fabio Ronchi e Benedetta Villa*). Il testo coordinato è stato redatto e ripubblicato al fine di agevolare la leggibilità dell'opera secondo criteri uniformi di redazione valevoli per tutti gli atti normativi dell'ente. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti deliberativi che hanno adottato e modificato le norme regolamentari.

Il presente documento è redatto in formato digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n° 82 recante il "Codice dell'amministrazione digitale" ed è inserito nel "**Fascicolo 2021/1.4/1 - Regolamenti**" ed è pubblicato nell'apposita sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE del portale web del Comune di Lierna www.comune.lierna.lc.it .

Il vicesegretario comunale reggente

dott. Vincenzo Russo



Indice del regolamento

**Regolamento per interventi economici a sostegno della residenzialità degli adulti, dei
disabili e degli anziani..... 2**

Indice del regolamento..... 3

Titolo I – Disposizioni principali 4

Art.1 - Oggetto e finalità..... 4

Art. 2 - Campo di intervento..... 4

Art.3 - Caratteristiche dell'intervento 4

Art.4 - Il contratto per l'inserimento residenziale 4

Art.5 - Valutazione della capacità economica della persona..... 4

Art.6 - Contribuzione comunale 5

Art.7 - Accesso al contributo e quantificazione dello stesso..... 5

Art.8 - Aggiornamento annuale 5

Art.9 - Priorità 5

Art. 10 - Recupero intervento comunale..... 5

Art. 11 - Interventi urgenti 5

Art. 12 — Disposizioni successive all'attivazione dell'intervento comunale..... 6

Titolo II – Disposizioni finali 7

Art.13 - Abrogazioni..... 7

Articolo 14 - Entrata in vigore..... 7

Tabella Criteri di valutazione “bisogno sociale – allegato A..... 8

*Criteri per la valutazione del “Bisogno Sociale” ai fini della graduatoria delle richieste di contributo per
 integrazione retta ricovero in unità d’offerta residenziale (anziani e disabili) 8*

Protocollo operativo per accesso RSA – allegato B..... 10



Titolo I – Disposizioni principali

Art.1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina il riconoscimento di interventi economici da parte del Comune di Lierna a persone con disabilità e/o anziane inserite in servizi residenziali.

2. I servizi residenziali sono rivolti a persone con disabilità grave o persone adulte e anziane con un livello di compromissione tale da non consentirne la permanenza a domicilio.

Art. 2 - Campo di intervento

1. Il Comune, nell'ambito delle attività poste in essere a favore delle persone con disabilità e delle persone anziane, prevede, quale ultima risposta possibile e in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili, il ricovero in strutture protette (*Residenze Sanitarie Assistenziali, istituti, comunità e strutture analoghe che danno continuità di servizio 24 ore su 24*).

2. L'Assistente Sociale del Comune verifica preventivamente, anche attraverso le informazioni rilasciate dai medici che hanno in carico la persona, l'effettiva impossibilità del mantenimento dell'anziano o del disabile nel suo ambito familiare, anche tramite il ricorso agli altri servizi di rete, con particolare riferimento ai servizi di Assistenza Domiciliare, Assistenza Domiciliare Integrata, Centri Diurni.

Art.3 - Caratteristiche dell'intervento

1. L'intervento del Comune si concretizza nelle seguenti azioni:

a) informare i richiedenti sulle modalità di accesso alle strutture residenziali. La scelta della struttura residenziale dovrà essere concordata con l'Assistente Sociale Comunale dando priorità ai posti accreditati/convenzionati con la Regione Lombardia e di minore impatto economico;

b) contribuire, con interventi economici a favore dei cittadini residenti non in grado di farvi fronte autonomamente, alla copertura della retta di ospitalità, sulla base dei criteri individuati dal D.P.C.M. 159/2013 e relative Linee Guida sulle modalità di esecuzione dei controlli e secondo i criteri di seguito specificati;

c) supportare, se necessario, i richiedenti ad attivare la procedura prevista per la nomina dell'Amministratore di Sostegno;

d) attivare, in caso di decesso e in assenza di eredi, la richiesta di nomina del Curatore di Eredità Giacente con le modalità definite nelle Linee Guida Operative.

Art.4 - Il contratto per l'inserimento residenziale

1. Fermo restando l'intervento del Servizio sociale per dare informazioni sulle risorse esistenti e sostenere la persona e la sua famiglia nella valutazione della risposta più adeguata ai bisogni dell'anziano o del disabile, il vero e proprio contratto per l'inserimento nella struttura si conclude tra il diretto interessato o suoi familiari o l'Amministratore di Sostegno (in nome e per conto dell'interessato) e la struttura stessa.

Art.5 - Valutazione della capacità economica della persona

1. La valutazione sulla capacità economica del beneficiario tiene conto della sua situazione familiare. Il beneficiario partecipa con tutte le sue risorse di reddito e di patrimonio, di qualsiasi natura, presenti e future, ivi comprese tutte le entrate che lo stesso percepisce, già liquidate o da liquidarsi (ad esempio pensioni di invalidità, indennità di accompagnamento, rendite INAIL, ecc.), al pagamento del costo della retta.

2. Il beneficiario è tenuto altresì a dichiarare la sua situazione patrimoniale relativa ai 3 anni precedenti la richiesta di ricovero con contribuzione comunale, per consentire la verifica su eventuali donazioni o altro, effettuate precedentemente dall'utente e che lo abbiano conseguentemente ridotto in uno stato di bisogno.



Art.6 - Contribuzione comunale

1. E' previsto un parziale intervento economico comunale a copertura della retta per l'inserimento o permanenza in struttura, quando la capacità economica della persona, nonché dei suoi familiari tenuti per legge, non sia in grado di fare fronte interamente alla retta.

2. L'integrazione della retta a carico del Comune è assunta nei confronti delle persone che hanno richiesto l'integrazione prima dell'inserimento in struttura, come stabilito all'art. 6, comma 4, della legge 328/2000. L'integrazione della retta a carico del Comune è assunta anche nei confronti delle persone già inserite in struttura, qualora vengano meno le condizioni che hanno garantito fino a quel momento la copertura totale della stessa. Le modalità di erogazione del contributo sono declinate nel protocollo operativo per l'accesso alle RSA/Strutture per Disabili che dovrà essere firmato per accettazione dal beneficiario o dal suo delegato (allegato B).

Art.7 - Accesso al contributo e quantificazione dello stesso

1. Il Comune di Lierna assume quale indice di bisogno il valore I.S.E.E. per le prestazioni socioassistenziali erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, nelle misure stabilite annualmente dalla Giunta Comunale in considerazione del contesto sociale, nazionale e locale. Questo criterio si applica agli ingressi in strutture successivi alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Il contributo comunale sarà pari alla differenza tra la retta, intesa esclusivamente per la quota socioassistenziale, e la quota complessivamente sostenibile dall'utente, comprensiva di tredicesima e di rimborso IRPEF, dedotti fino ad un valore massimo stabilito annualmente dalla Giunta Comunale in considerazione del contesto sociale, nazionale e locale, da destinare a piccole autonome spese personali.

Art.8 - Aggiornamento annuale

1. L'intervento comunale ai fini dell'integrazione della retta ha la validità dell'anno solare di presentazione della domanda. Alla scadenza dell'anno, l'Assistente sociale comunale verifica il permanere delle condizioni - personali, familiari ed economiche - che hanno dato luogo all'intervento di integrazione da parte del Comune, acquisendo tutta la documentazione all'uopo necessaria.

2. I familiari o l'Amministratore di Sostegno del beneficiario sono obbligati a consegnare tutta la documentazione necessaria ai fini della verifica suddetta.

3. Le situazioni che già usufruiscono di contributo comunale saranno oggetto del presente regolamento a decorrere dal 1° gennaio successivo alla sua approvazione.

Art.9 - Priorità

1. In considerazione della disponibilità finanziaria annualmente destinata all'intervento economico a sostegno della residenzialità di disabili ed anziani, l'Amministrazione Comunale garantisce l'intervento secondo le seguenti priorità:

a) *persone sole (senza nessun familiare esistente);*

b) *persone con rete familiare esistente, ma fragile stilando, in caso di necessità, una graduatoria sulla base dei "Criteri per la valutazione del bisogno sociale" definiti nella tabella criteri di valutazione del bisogno sociale di cui all'allegato "A".*

Art. 10 - Recupero intervento comunale

1. Quando gli interventi assistenziali e pensionistici dello Stato (pensioni di invalidità, assegni di accompagnamento, reversibilità ecc.) a favore dell'utente vengano rideterminati e liquidati in data successiva alla concessione del contributo comunale a parziale copertura della spesa di ricovero (*e quindi non sono stati considerati nella valutazione della complessiva capacità economica dell'utente a coprire la retta di ricovero/collocamento*), tali maggiori entrate concorreranno a pagare la retta dell'utente. L'utente o suo legale rappresentante viene preventivamente informato di tali obblighi.

Art. 11 - Interventi urgenti

1. Nei casi in cui il Servizio sociale, con motivata relazione, evidenzi dettagliatamente le circostanze eccezionali e urgenti che richiedono l'immediato ricovero anche prima che si sia attuata tutta l'istruttoria amministrativa per verificare la



sussistenza dei requisiti per un intervento comunale a integrazione del costo della retta, si provvederà nell'immediato a sostenere economicamente il costo del ricovero residenziale, fermo restando che il Servizio sociale curerà che prontamente venga consentita la definizione dell'istruttoria (*anche attraverso il coinvolgimento dei familiari*), fatto salvo il recupero successivo di quanto anticipato dal Comune e che risulti non dovuto a seguito della definizione dell'intero iter per la valutazione della contribuzione comunale.

2. L'urgenza del ricovero è ravvisabile nel caso di persona sola o in stato di abbandono, non gestibile a domicilio e il cui stato di non autosufficienza sia tale da rendere rischiosa, per la tutela della sua salute, la sua permanenza al domicilio.

3. Nella medesima ipotesi, qualora la persona stessa non accetti il collocamento residenziale, il Servizio sociale pone in essere tutto quanto necessario per attivare gli strumenti che consentano la tutela della persona in situazione di bisogno o difficoltà di provvedervi da sé (*misure di protezione*).

Art. 12 — Disposizioni successive all'attivazione dell'intervento comunale

1. L'interessato o la famiglia possono chiedere il trasferimento ad altra struttura residenziale in un momento successivo al riconoscimento del contributo comunale e all'inserimento del beneficiario presso un servizio residenziale alle seguenti condizioni:

a) motivazione delle esigenze e delle difficoltà di permanenza presso la struttura residenziale;

b) valutazione dei Servizi Sociali.

2. Il Comune valuta la richiesta di cui al comma 1 tenendo conto delle motivazioni presentate dal beneficiario e dal suo nucleo familiare, e della relazione redatta dall'Assistente sociale comunale, nonché della disponibilità finanziaria dell'Ente.



Titolo II – Disposizioni finali

Art.13 - Abrogazioni

1. A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogata ogni altra disposizione con esso incompatibile.

Articolo 14 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'avvenuta pubblicazione della delibera approvativa.



Tabella Criteri di valutazione “bisogno sociale – allegato A

Criteri per la valutazione del “Bisogno Sociale” ai fini della graduatoria delle richieste di contributo per integrazione retta ricovero in unità d’offerta residenziale (anziani e disabili)

All'inizio del nuovo anno di bilancio viene data priorità al mantenimento in essere degli interventi già in corso alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Le nuove richieste di contributo vengono distinte per tipologia secondo l'applicazione dei seguenti criteri: soggetti soli o soggetti con rete familiare esistente, ma fragile, su valutazione del servizio sociale. (La fragilità è valutata in considerazione dell'esistenza di certificazione di invalidità e/o dell'esistenza di dichiarazioni di presa in carico da parte di servizi territoriali specialistici, per i vari ordini di rilevante disagio sociale, quali serd/cps/carcere ecc.). o soggetti con rete familiare abile

Con riferimento alla rete sociale (non utilizzabile a fini ISEE) si prendono in considerazione per tutte le categorie il coniuge, gli ascendenti e i discendenti parenti e affini fino al 20 grado.

Pertanto, saranno considerati SOLI gli anziani/disabili senza rete di cui alla definizione precedente. Così come per la definizione della fragilità o meno della rete familiare si considereranno questi parenti e affini.

A fronte della relazione del Servizio Sociale in cui sono dettagliate le condizioni dell'utente e della sua eventuale rete di riferimento, viene assegnato un punteggio stabilito annualmente dalla Giunta Comunale sulla base dei criteri sotto riportati:

Il totale complessivo definisce la posizione nella graduatoria finale

CRITERI
Soggetto senza famigliari di rete
Soggetto con coniuge, genitori e figli (ad esclusione dei casi di assenza di rapporti economici ed affettivi documentati)
Soggetto con fratelli, nonni
Presenza di altro componente invalido o in carico a servizi territoriali specialistici (DSM, SERI), UEPE)
TOTALE RETE
Invalido al 100% con accompagnamento
Invalido al 100%
Invalido dal 67 al 99%
TOTALE INVALIDITA '
Alloggio con barriere architettoniche esterne
Alloggio con barriere architettoniche interne
Alloggio Inadeguato: mancante di riscaldamento, servizi igienici interni
Alloggio Parzialmente adeguato: mancante di uno solo dei requisiti di cui all'alloggio inadeguato



CRITERI
TOTALE SITUAZIONE ABITATIVA
Carico assistenziale necessario: 24 ore giornaliere
Carico assistenziale necessario: continuata di giorno
Carico assistenziale necessario: assistenza diurna non continuata
TOTALE CARICO ASSISTENZIALE
ISEE: da € 0 a € 3.000,00
ISEE: da € 3.001,00 a € 6.500,00
ISEE: da € 6.501,00 a € 10.000,00
ISEE: da € 10.001,00 a € 13.000,00
TOTALE SITUAZIONE REDDITUALE
Urgenza per impossibilità a permanere al domicilio
TOTALE URGENZA
TOTALE COMPLESSIVO



Protocollo operativo per accesso RSA – allegato B

DOMANDA DI ACCESSO AL CONTRIBUTO	Deve essere presentata dal richiedente il ricovero oppure dall'Amministratore di sostegno Se la domanda viene presentata dal richiedente il ricovero deve essere indicato un terzo delegato a tenere i rapporti con l'Amministrazione comunale e con gli altri eventuali parenti (vedi art. 4)
	L'utenza è tenuta altresì a dichiarare la propria situazione patrimoniale almeno risalente ai 3 anni prima del momento della richiesta di ricovero con contribuzione comunale, per consentire la verifica su eventuali donazioni o altro, effettuate precedentemente dall'utente e che lo abbiano conseguentemente ridotto in uno stato di bisogno.
ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA	Dopo aver fatto gli accertamenti reddituali e patrimoniali viene definito il contributo mensile del Comune; il contributo viene calcolato tenendo conto: - della retta giornaliera della pensione mensile del ricoverato dedotta la somma per le spese fisse personali stabilita annualmente dalla giunta comunale del contributo dei parenti (vedi art. 6) L'importo del contributo è presunto e verrà conguagliato con l'erogazione di dicembre, dopo eventuali recuperi legge 104/92 modello 730.
EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO CONGUAGLIO	Il contributo verrà erogato mensilmente sul conto corrente del ricoverato o parente con delega sul conto corrente. Nessuna fattura dovrà essere intestata al Comune Entro i primi dieci giorni del mese di dicembre dovrà essere inviato al Comune il prospetto del conto corrente riportante i movimenti da 01/01 a 02/12. L'ufficio procederà a dedurre dal costo complessivo del ricovero (calcolato moltiplicando la retta giornaliera per il numero di giorni di ricovero). la pensione incassata dal ricoverato nell'anno di riferimento (compreso arretrati, tredicesima, quattordicesima, rimborso IRPEF e comunque qualunque somma ricevuta nell'anno a qualunque titolo) dedotta la somma per le spese fisse personali stabilita annualmente dalla Giunta comunale i contributi sino al momento erogati. Nel caso fossero stati erogati contributi in misura maggiore a quelli necessari si sospenderà l'erogazione degli stessi sino al rientro della somma.
ANNI SUCCESSIVI	Entro il mese di febbraio il ricoverato, il suo delegato o l'Amministratore di sostegno si impegnano a comunicare la retta applicata dalla RSA per il nuovo anno, l'indicatore ISEE nonché tutte le notizie patrimoniali intervenute nel corso dell'anno precedente
OBBLIGHI DEL RICOVERATO	Il ricoverato, il suo delegato o l'Amministratore di sostegno si impegnano: a) presentare tutti i documenti che sono richiesti nel presente protocollo e comunque tutti quelli che l'Amministrazione dovesse richiedere per valutare il contributo da erogare • a comunicare ogni variazione reddituale/patrimoniale del ricoverato b) a predisporre annualmente la dichiarazione dei redditi e il modello RED al fine di recuperare il 19% sulla parte sanitaria di ricovero e al fine di ottenere la liquidazione della quattordicesima.
DECESSO	Se del caso, al momento del decesso dovrà essere nominato un curatore di eredità giacente che procederà ad incassare le quote spettanti al deceduto ma al momento del decesso non ancora incassate. Di questo dovrà darne comunicazione all'Amministrazione comunale che procederà all'incasso a detrazione dei contributi sino al momento erogati.
SALVAGUARDIA	Nel caso in cui il ricoverato sia in possesso di beni immobili per i quali è prevista l'esclusione dal beneficio, egli può comunque ottenere la partecipazione contributiva da parte del Comune. In questo caso il Comune adotta le misure necessarie volte a l recupero delle somme precedentemente corrisposte nel momento in cui l'immobile, per qualsiasi motivo, si renda disponibile.